



IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI EX D.LGS. 118/2011

Elementi innovativi e principali impatti

Agenda

1. Il modello contabile previsto dal D.lgs 118/2011

- ✓ *Contesto normativo*
- ✓ *Gli strumenti*
- ✓ *La sperimentazione*

2. I principali elementi di novità introdotti

- ✓ *Il principio della competenza finanziaria potenziata*
- ✓ *La gestione degli impegni di spesa pluriennali ed il Fondo Pluriennale Vincolato*
- ✓ *Il Fondo Svalutazione Crediti*
- ✓ *La classificazione delle entrate e delle spese*
- ✓ *La flessibilità nella gestione delle risorse*
- ✓ *Il bilancio consolidato*
- ✓ *Il piano degli indicatori*

3. I principali impatti delle novità introdotte

- ✓ *I Processi amministrativo-contabili*
- ✓ *L'organizzazione*
- ✓ *Il riaccertamento dei residui*
- ✓ *Il raccordo dei capitoli al piano dei conti integrato*

Il modello contabile previsto dal D.lgs 118/2011

Contesto normativo

LEGGE 5/5/2009 N. 42

“Delega al Governo in materia di FEDERALISMO FISCALE in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”

Delega al Governo per la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e definizione della perequazione e dell'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.

LEGGE 31/12/2009 N. 196

“Legge di contabilità e finanza pubblica”

Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica Italiana.

DECRETO LEGISLATIVO 23/06/2011 N.118

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”

In attuazione della legge sul federalismo fiscale n.42/2009 e tenuto conto delle disposizioni della legge di finanza e contabilità pubblica n.196/2009, il D.lgs.118/2011 ha introdotto significativi cambiamenti nei sistemi contabili e negli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro organismi con l’obiettivo primario del raggiungimento dell’**armonizzazione contabile**.

Il modello contabile previsto dal D.lgs 118/2011

Gli strumenti (1/2)

SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI

Sono stati definiti i **principi contabili cui devono attenersi tutti gli Enti** interessati dal provvedimento al fine di garantire il **consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici** secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. In particolare:

- ✓ Nuovo **principio di competenza finanziaria generale ed applicato**
- ✓ Nuovo **principio della contabilità economico-patrimoniale**

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Rappresenta la **struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica** delle amministrazioni pubbliche ed è finalizzato a consentire il **consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici**, il miglioramento della **raccordabilità dei conti delle P.A. con il sistema europeo dei conti nazionali**.

ARTICOLAZIO NE DEL BILANCIO

L'articolazione del bilancio in **missioni** (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e **programmi** (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione) è definita secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato.

I programmi costituiscono unità di voto per l'approvazione dei bilanci di previsione

Il modello contabile previsto dal D.lgs 118/2011

Gli strumenti (2/2)

PROGRAMMA ZIONE TRIENNALE

- ✓ **Redazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale con carattere autorizzatorio, almeno triennale** e da aggiornare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione

BILANCIO CONSOLIDATO

La predisposizione del **bilancio consolidato** con enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate (cd. **Gruppo dell'amministrazione pubblica**) avviene nel rispetto di quanto previsto dallo specifico principio contabile.

INDICATORI DI RISULTATO

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è definito al fine di **illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento** in termini di servizi forniti e di interventi realizzati (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio). **Il Piano è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio.**

Il modello contabile previsto dal D.lgs 118/2011

La sperimentazione

ART.36 “Sperimentazione” del **TITOLO III** “Disposizioni finali e transitorie” del D.lgs 118/2011

“Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, **a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari**, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi”.

D.P.C.M. 28/12/2011

“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.”

Il modello contabile previsto dal D.lgs 118/2011

La sperimentazione – oggetto/tempi/modalità

Oggetto \ Tempi	2012	2013
Bilancio redatti secondo i “vecchi” schemi ex DPR 194/1996	Conservano valore a tutti gli effetti giuridici (inclusa funzione autorizzatoria)	Funzione solo conoscitiva
Bilanci redatti secondo i nuovi schemi allegati al DPCM	Funzione solo conoscitiva	Assumono valore a tutti gli effetti giuridici (inclusa funzione autorizzatoria)
Nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria e principio contabile applicato della contabilità finanziaria	Si applicano	Si applicano
Contabilità economico- patrimoniale	Facoltativa	Obbligatoria
Piano integrato dei conti	Facoltativa	Obbligatoria
Bilancio consolidato	Facoltativa	Obbligatoria


I principali elementi di novità introdotti

Il principio di competenza finanziaria potenziata

Il decreto legislativo 118/2011 prevede la sperimentazione di una **nuova configurazione** del principio della competenza finanziaria, cd. “**potenziata**”.

IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con **l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza**



OBIETTIVI

- ❑ conoscere puntualmente i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- ❑ evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- ❑ rafforzare la programmazione di bilancio;
- ❑ favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- ❑ avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

Il **principio contabile applicato della competenza finanziaria**, illustrato dall'apposito allegato del Decreto di sperimentazione, definisce **norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione** (es. Fondo Pluriennale Vincolato, Fondo Svalutazione Crediti, etc).

I principali elementi di novità introdotti

La gestione degli impegni di spesa pluriennali ed il Fondo Pluriennale Vincolato (1/5)

Il principio applicato della competenza finanziaria potenziata prevede che:

❑ le spese di investimento pluriennali sono impegnate **negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive** derivanti dal contratto o della convenzione, sulla base del relativo **cronoprogramma**.

La **copertura finanziaria** delle spese di investimento che comportano impegni di spesa pluriennali deve essere predisposta - **fin dal momento dell'attivazione del primo impegno** - con:

✓ riferimento **all'importo complessivo della spesa dell'investimento**;

✓ sulla base di un' **obbligazione giuridica perfezionata** o di una **legge di autorizzazione all'indebitamento**..

Non tutte le entrate possono costituire idonea copertura alle spese di investimento

Al momento dell' assunzione di un impegno di spesa pluriennale è necessario valutare attentamente la tipologia di entrata a copertura finanziaria della spesa.


I principali elementi di novità introdotti

La gestione degli impegni di spesa pluriennali ed il Fondo Pluriennale Vincolato (2/5)

L'applicazione delle modalità di contabilizzazione degli impegni di spesa pluriennali prevista dal Decreto di Sperimentazione richiede l'introduzione di un **"meccanismo"** a **garanzia del rispetto del principio contabile dell'equilibrio di bilancio**.

In particolare, avere a disposizione l'intera provvista finanziaria e, per contro, impegnare la relativa spesa solo per la quota che scade nell'esercizio, non **rispetterebbe il vincolo di pareggio complessivo del bilancio di previsione**.

A tal fine, il decreto attuativo ha previsto l'applicazione del cd. **"fondo pluriennale vincolato"** (FPV).



I principali elementi di novità introdotti

La gestione degli impegni di spesa pluriennali ed il Fondo Pluriennale Vincolato (3/5)

LE CARATTERISTICHE DEL FONDO

- Il FPV è un **saldo finanziario**, costituito da:
 - ❖ *risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*
 - ❖ *sommatoria delle singole somme accertate e non impegnate negli stanziamenti intestati ai singoli fondi pluriennali, appostati nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese.*
- Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la **copertura di spese correnti**, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.
- Sugli stanziamenti intestati ai fondi pluriennali vincolati non è possibile:
 - ❖ **assumere impegni;**
 - ❖ **effettuare pagamenti**

Il fondo così determinato, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso ed evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

I principali elementi di novità introdotti

La gestione degli impegni di spesa pluriennali ed il Fondo Pluriennale Vincolato (4/5)

LE VARIAZIONI DEL FONDO

Nel corso della gestione degli esercizi successivi a quello del primo impegno di spesa, **l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma.**

In tali casi, risulta necessario:

- ❑ **aggiornare il crono programma** dell'opera
- ❑ effettuare le correlate **variazioni amministrative** tra i capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della spesa e il "Fondo pluriennale vincolato per la spesa X" nel bilancio di previsione annuale e pluriennale
- ❑ provvedere al **riaccertamento degli impegni assunti** in misura differente coerentemente con le indicazioni del crono programma aggiornato (cfr. primo punto).

COMPETENZA DELLE VARIAZIONI AL FPV

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del DPCM del 28/12/2011 le variazioni agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato sono effettuate con **provvedimento amministrativo della Giunta**

La Commissione Arconet ha specificato che, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell'ente, **i dirigenti responsabili della spesa** possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati.

I principali elementi di novità introdotti

La gestione degli impegni di spesa pluriennali ed il Fondo Pluriennale Vincolato (5/5)

Ante D.lgs 118

In occasione della realizzazione di un'opera pluriennale:

- ☐ si accerta il totale dell'entrata a copertura finanziaria
- ☐ si **impegna l'intero ammontare della spesa** nell'esercizio in cui è firmato il contratto

(nel corso degli anni si riducono i residui passivi in occasione di ogni pagamento)

EX D.lgs 118

In occasione della realizzazione di un'opera pluriennale:

- ☐ si accerta il totale dell'entrata a copertura finanziaria;
- ☐ si imputa contabilmente **all'esercizio solo la spesa da sostenere nell'anno**
- ☐ si **costituisce il fondo pluriennale vincolato**, da utilizzare nel corso degli esercizi successivi

I settori amministrativi effettuano una comunicazione alla Ragioneria al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica passiva (determinazione dirigenziale di impegno di spesa, ecc.)

I settori amministrativi effettuano una comunicazione alla Ragioneria al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica passiva (determinazione dirigenziale di impegno di spesa, ecc.)

e

PER OGNI SPESA PLURIENNALE

Si rappresentano nel bilancio annuale e pluriennale le scelte operate, sia in termini di costi che di tempo

✓ **comunicano il cronoprogramma dell'opera** (previsione dei SAL) per l'individuazione dell'esigibilità della spesa.

In caso di variazioni al cronoprogramma:

✓ **comunicano tempestivamente le variazioni** ai fini delle opportune variazioni agli stanziamenti previsti negli esercizi del bilancio pluriennale

I principali elementi di novità introdotti

Il fondo svalutazione crediti (1/4)

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria *potenziata* indica che **nell'imputazione contabile delle entrate:**

Sono accertate per **l'intero importo del credito** anche **le entrate di dubbia e difficile esazione**, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali:

- le sanzioni amministrative al codice della strada;
- gli oneri di urbanizzazione;
- i proventi derivanti dalla lotta all'evasione

Per tali crediti è effettuato un **accantonamento al fondo di svalutazione crediti**, *vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.*

Non richiedono l'accantonamento al fondo svalutazione crediti:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- i crediti assistiti da fidejussione,
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non è costituito il fondo svalutazione crediti, è necessario dare adeguata illustrazione nella Relazione al bilancio.

I principali elementi di novità introdotti

Il fondo svalutazione crediti (2/4)

LA VALUTAZIONE DEL FONDO

in sede di bilancio di previsione

- si stanziava, in corrispondenza di ogni tipologia di entrata, una apposita posta contabile, denominata “**Accantonamento al fondo svalutazione crediti**”, il cui ammontare è determinato sulla base degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio in considerazione:
 - ❑ della dimensione
 - ❑ della natura
 - ❑ dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)

**IMPATTO
POSITIVO SU
PATTO DI
STABILITA’**



*L’**accantonamento al fondo svalutazione crediti** non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce **nell’avanzo di amministrazione come quota vincolata.***

Il principio applicato di contabilità finanziaria potenziata afferma che è possibile stanziare in bilancio una **quota dell’accantonamento complessivo** quantificato al fondo svalutazione crediti, **almeno pari a:**

- ❑ 50% nel primo esercizio di applicazione;
- ❑ 75% nel secondo esercizio;
- ❑ 100% nel terzo esercizio.



**Flessibilità
legislativa per
limitare gli impatti
sugli equilibri di
bilancio**

I principali elementi di novità introdotti

Il fondo svalutazione crediti (3/4)

in sede di assestamento/rendiconto

LA CONGRUITA' DEL FONDO

- E' verificata la congruità del fondo complessivamente accantonato:
 - ✓ **nel bilancio in sede di assestamento;**
 - ✓ **nell'avanzo**, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, **in sede di rendiconto.**
- L'adeguatezza del fondo è determinata applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Fino a quando il fondo svalutazione crediti non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione

- ❑ Quando un **credito è dichiarato definitivamente inesigibile** lo si elimina dalle scritture finanziarie e per lo stesso importo del credito che si elimina, **si riduce si riduce la quota accantonata nell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti.**
- ❑ A seguito di ogni provvedimento di **riaccertamento** dei residui attivi è **rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione vincolata** al fondo svalutazione crediti.

Il decreto prevede che il vincolo di destinazione al fondo opera, per l'intero importo, anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, con la possibilità di ricostituire il fondo svalutazione crediti negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale

I principali elementi di novità introdotti

Il fondo svalutazione crediti (4/4)

Novità introdotta dal Decreto “Spending Review” – D.L. 95/2012

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti per:

- ❑ un importo pari **almeno al 25% dei residui attivi** delle entrate proprie correnti (entrate tributarie ed extratributarie),
- ❑ mantenuti a bilancio **per un periodo superiore a 5 anni** (ossia relativi agli anni dal 2006 e precedenti).

*I residui per cui è analiticamente certificabile, da parte dell'organo di revisione, **la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità**, possono essere esclusi dal calcolo per la determinazione del fondo svalutazione crediti..*

I principali elementi di novità introdotti

La classificazione delle entrate

Le entrate sono classificate secondo il seguente livello di dettaglio:

TITOLI > TIPOLOGIE > CATEGORIE > CAPITOLI:

TITOLI	Fonte di provenienza dell'entrata	Entrate correnti, Trasferimenti correnti, Entrate extratributarie, Entrate in c/capitale, Accensione di prestiti, Riduzioni di attività finanziaria, ecc.
TIPOLOGIE	Natura dell'entrata	Tributi, Trasferimenti correnti, Interessi attivi, Vendita di beni e servizi, Contributi agli investimenti, ecc.
CATEGORIE	Oggetto dell'entrata	<i>Tributi diretti:</i> addizionali IRPEF, cedolare secca, altre imposte sostitutive, altre imposte dirette
CAPITOLI	Unità elementare di gestione e rendicontazione	In base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della categoria di appartenenza


Ai fini della gestione e rendicontazione, i capitoli possono essere disaggregati in articoli.

I principali elementi di novità introdotti

La classificazione delle spese

Le spese sono classificate secondo il seguente livello di dettaglio:

MISSIONI > PROGRAMMI > MACROAGGREGATI (TITOLI > ARTICOLI/CAPITOLI):



- ❑ Il programma costituisce **l'unità di voto** per l'approvazione del bilancio di previsione.
- ❑ La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad **un unico centro di responsabilità amministrativa**.
- ❑ I macroaggregati si raggruppano in Titoli e ai fini della gestione e rendicontazione possono essere disaggregati in capitoli/articoli.

I principali elementi di novità introdotti

La flessibilità nella gestione delle risorse

Organi	Situazione attuale	Situazione prevista dal d.lgs 118/2011
Consiglio	<ul style="list-style-type: none">❑ Variazioni compensative tra le dotazioni delle Aree di Intervento e delle Funzioni Obiettivo❑ Variazioni compensative tra le dotazioni delle Funzioni Obiettivo e delle UPB❑ Variazioni compensative delle dotazioni delle UPB	<ul style="list-style-type: none">❑ Variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e Programmi❑ Variazioni compensative tra le dotazioni di Programmi di diverse Missioni
Giunta	<ul style="list-style-type: none">❑ Variazioni compensative tra le dotazioni delle Aree di Intervento e delle Funzioni Obiettivo❑ Variazioni compensative tra le dotazioni delle Funzioni Obiettivo e delle UPB❑ Variazioni compensative delle dotazioni delle UPB	<ul style="list-style-type: none">❑ Variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma (Macroaggregati)❑ Variazioni compensative fra le dotazioni delle categorie delle medesime tipologie di entrata e dei macroaggregati del medesimo programma❑ Variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa e variazioni al fondo di riserva spese impreviste
Dirigenti/ Responsabili dei servizi finanziari	N/D	<ul style="list-style-type: none">❑ Variazioni compensative delle dotazioni tra capitoli in entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo Macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale

I principali elementi di novità introdotti


Il bilancio consolidato (1/4)

ART. 9 D.lgs 118/2011

Le amministrazioni pubbliche adottano comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

ART. 19 DPCM 28/12/10

Gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate (Gruppo dell'amministrazione pubblica), secondo le modalità e i criteri contenuti nell'allegato 4 allo schema di DPCM.



OBIETTIVI

- ❑ **sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti** che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società;
- ❑ **attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare** con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ❑ **ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società** che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

I principali elementi di novità introdotti

Il bilancio consolidato (2/4)

Gli enti locali devono predisporre il bilancio consolidato con gli enti della c.d “Gruppo dell’amministrazione pubblica”

Il termine “**gruppo amministrazione pubblica**” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo di «diritto», di «fatto» e «contrattuale»**, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.:

ENTI STRUMENTALI

I soggetti, pubblico o privato, nei quali l'ente locale:

- ❑ ha il possesso, diretto o indiretto, della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ❑ ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di **nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali**;
- ❑ esercita, direttamente o indirettamente, la **maggioranza dei diritti di voto** nelle sedute degli organi decisionali;
- ❑ ha l'**obbligo di ripianare i disavanzi** per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- ❑ esercita un'**influenza dominante** in virtù di contratti o clausole statutarie;
- ❖ **Consorzi e aziende speciali** sono enti strumentali degli enti locali. :

I principali elementi di novità introdotti

Il bilancio consolidato (3/4)

SOCIETA' CONTROLLATE

Le società nelle quali la regione o l'ente locale:

- ❑ ha il possesso, diretto o indiretto della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- ❑ dispone di voti sufficienti per esercitare una **influenza dominante** sull'assemblea ordinaria;
- ❑ ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

SOCIETA' PARTECIPATE

La società a totale partecipazione pubblica **affidataria diretta di servizi pubblici locali** della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

I principali elementi di novità introdotti

Il bilancio consolidato (4/4)

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- ❑ **obbligatorio, dal 2013, per tutti gli enti in sperimentazione**, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- ❑ composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- ❑ riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascuno degli anni di sperimentazione;
- ❑ predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- ❑ approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

ELABORAZIONE

Il bilancio consolidato deve essere redatto attraverso i seguenti step:

- ❑ ***attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare;***
- ❑ ***eliminazioni delle operazioni infragruppo;***
- ❑ ***identificazione della quota di pertinenza di terzi;***
- ❑ ***consolidamento dei bilanci;***
- ❑ ***nota integrativa.***

I principali elementi di novità introdotti

Il piano degli indicatori

LE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER CIASCUN PROGRAMMA

- ✓ una **descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti** che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
- ✓ il **triennio di riferimento** o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
- ✓ **uno o più indicatori** che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

PER CIASCUN INDICATORE

- ✓ una **definizione tecnica** che consenta di specificare ciò che l'indicatore misura e l'unità di misura di riferimento;
- ✓ la **fonte del dato**, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;
- ✓ il **metodo o la formula applicata** per il calcolo dell'indicatore;
- ✓ il **valore "obiettivo"** ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;
- ✓ l'**ultimo valore effettivamente osservato** dell'indicatore.

I principali impatti delle novità introdotte I processi amministrativo contabili

PROCESSI AMMINISTRATIVO CONTABILI

- ❑ Ripensamento delle **procedure amministrative e gestionali** per la registrazione dei fatti di gestione in base al **nuovo principio di competenza finanziaria** ed ai **principi economico patrimoniali**, oltre che in base a quanto previsto dalla **normativa in tema di sistema di controllo degli enti locali** ex Legge 123/2012
- ❑ Ridefinizione del **processo di predisposizione del bilancio preventivo annuale/pluriennale e consuntivo**
- ❑ Definizione dei **processi autorizzativi delle variazioni al bilancio** di previsione finanziario coerentemente con quanto normativamente previsto in tema di flessibilità nella gestione delle risorse.
- ❑ Identificazione del *perimetro di consolidamento* ed implementazione del **processo di predisposizione del bilancio consolidato** oltre che di quanto previsto in tema di controllo delle società partecipate non quotate ex Legge 123/2012

I principali impatti delle novità introdotte

L'organizzazione

ORGANIZZAZIONE

- ❑ Riconsiderazione delle unità organizzative anche in ragione del fatto che **la realizzazione di ciascun programma deve essere attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa**
- ❑ Definizione di un **nuovo modello di Governance**, anche in considerazione di quanto previsto in materia di controlli ex Legge 123/2012 (controlli di regolarità amministrativo-contabile, controllo strategico)
- ❑ Necessità di **allineamento tra la parte amministrativa e la parte politica degli Enti Locali** circa le novità normative ed i riflessi sulla pianificazione e l'utilizzo delle risorse oltre che sugli equilibri di bilancio

I principali impatti delle novità introdotte

Il riaccertamento dei residui (1/2)

In occasione del primo esercizio di applicazione del D.lgs 118/2011, il nuovo principio della competenza finanziaria “potenziata” prevede che il fondo pluriennale vincolato è formato anche a seguito del **riaccertamento dei residui** provenienti dagli esercizi precedenti.

L’art.14 del Decreto di Sperimentazione ha specificato che gli Enti sono obbligati:

- ❑ al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui **non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute** alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione.

In particolare:

- ❑ **non possono essere conservati** tra i residui attivi le entrate accertate la cui esigibilità è riferibile agli esercizi successivi
- ❑ **non possono essere conservate** tra i residui passivi le spese impegnate la cui esigibilità è riferibile agli esercizi successivi.

Il riaccertamento **non consiste nella valutazione dell’insussistenza o prescrizione dei crediti e debiti**, ma nella **valutazione dell’esigibilità temporale**.

I principali impatti delle novità introdotte

Il riaccertamento dei residui (2/2)

ESEMPIO DI VALUTAZIONE DI UN RESIDUO

**Bilancio di
previsione 2011**

Esercizio 2011

IMPEGNO: 100 su capitolo di acquisizione immobili

- Non è stato effettuato il collaudo del bene (**l'obbligazione non è scaduta**)
- Il bene non è stato pagato (**residuo passivo di 100**)

spesa impegnata, esigibilità riferita esercizi successivi

Il residuo deve essere cancellato e la somma re-imputata nell'esercizio in cui è previsto il collaudo del bene

- se il totale dei residui passivi cancellati è maggiore dei residui attivi cancellati, dovrà essere **costituito in entrata il fondo pluriennale vincolato** per la copertura degli impegni derivanti dalla re-imputazione delle obbligazioni giuridiche passive
- se il totale dei residui passivi cancellati è minore dei residui attivi cancellati, sulla base di quanto chiarito dal MEF, **dovrà essere evidenziato che il precedente bilancio ha coperto uscite esigibili con entrate non esigibili**, coerentemente con quanto previsto dal precedente ordinamento contabile.

I principali impatti delle novità introdotte

Il raccordo dei capitoli al piano dei conti integrato

Allo stato attuale, gli Enti Locali nel rispetto della classificazione delle spese e delle entrate prevista dal D.lgs 194/1996 adottano un elenco di capitoli istituito e gestito sulla base delle specifiche esigenze amministrativo – contabili.

Alla luce di ciò la codifica, la tassonomia e il contenuto dei capitoli risulta essere **molto eterogeneo** confrontando i bilanci dei diversi Enti.



Ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Amministrazione Pubblica e del monitoraggio dei conti pubblici, ogni Ente deve procedere al **raccordo dei propri capitoli con il piano dei conti unico**.



Il raccordo tra i capitoli già esistenti al piano dei conti finanziario è effettuato, in via preliminare, associando ai capitoli di entrata e di spesa già esistenti il relativo conto del Piano dei Conti Integrato.

A riguardo, è necessario che i singoli settori analizzino i capitoli di propria competenza al fine di identificare le principali esigenze di

- ✓ **“spacchettamento”**, laddove un capitolo risulta raccordabile a più conti del piano dei conti integrato;
- ✓ **“accorpamento”**, laddove più capitoli risultano raccordabili ad un conto del piano dei conti.